



DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N. 94/S10 DEL 24/04/2009

Oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 – D. A. n. 100/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse II, Misure 2.1.4. Sottomisura d) Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono anno 2009 bando a condizione"

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

- D E C R E T A -

- di dare attuazione alla DGR n. 631 del 20 aprile 2009 e di attivare pertanto per l'annualità 2009 il bando a condizione per la misura 214 "**Sottomisura d) Tutela delle risorse genetiche in agricoltura Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono**" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche;
- che la procedura è condizionata all'approvazione delle modifiche del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche da parte della Commissione Europea per quanto riguarda sia le risorse finanziarie che per le modifiche relative alla scheda di misura, riportate nel documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate;
- di procedere all'attivazione della misura agroambientale 214 Sottomisura d) Tutela delle risorse genetiche in agricoltura Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono del PSR Marche 2007/2013 per l'anno 2009 nel rispetto delle norme tecniche per la concessione degli aiuti, che si allegano al presente atto (allegato "B") per farne parte integrante e sostanziale conformemente alle disposizioni attuative del bando che sono stabilite al paragrafo 4.3 Misura 2.1.4. – Pagamenti agroambientali della DGR n. 631 del 20 aprile 2009;
- di destinare euro 200.000,00 (5 anni) all'attivazione del bando della misura per l'anno 2009 come riportato nelle disposizioni attuative di cui alla DGR 631 del 20 aprile 2009;
- di fissare al **16/06/2009** il termine per la presentazione delle domande di aiuto-pagamento;
- di stabilire che la presentazione delle domande deve essere effettuata con le modalità stabilite nell'allegato "A" al presente atto, utilizzando la modulistica e le procedure informatiche predisposte dall'Organismo Pagatore (OP) AGEA e disponibili sul portale del



Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) secondo quanto riportato nella circolare Agea n. 19 del 19/04/2009 prot. 689/UM;

- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell'organismo pagatore, quale soggetto titolare e responsabile della raccolta ed istruttoria delle domande di aiuto/pagamento;
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- di precisare che l'istruttoria della domanda d'aiuto si svolgerà secondo le regole contenute nel manuale delle procedure approvato con la delibera 773 dell' 11 Giugno 2008 e secondo le procedure specifiche per asse e misura relative alle domande di aiuto delle misure a superficie approvate con DDS 21/S10 del 10/02/2009;
- di dare atto delle condizioni di urgenza per l'emanazione del presente provvedimento, al fine di consentire la presentazione delle istanze entro la scadenza del 16 giugno 2009;
- di stabilire che essendo, ai sensi dell'art. 6, par.2, lett b), "misure connesse agli animali" - per le quali il sostegno viene calcolato per unità di bestiame, non sono, soggette al termine di presentazione previsto dall'art. 8, par. 1 del reg. CE 1975/2006 (15 maggio 2009) fissata per le domande di aiuto a superficie;
- di stabilire che, il richiedente assuma, sottoscrivendo l'apposito modello di dichiarazione di cui all'allegato B modello "214A" al presente decreto, i seguenti impegni:
 - di non avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
 - di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2009, agli obblighi previsti dal PSR per la/le misura/e alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
 - di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
 - di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni relativamente, all'allocazione finanziaria;
- si fa espressa riserva di modifica del presente Bando aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico di contributi pubblici previsti dal PSR;
- che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura della Misura 214 del PSR Marche è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.17/03, la pubblicazione sul sito regionale www.agri.marche.it, le strutture decentrate agricoltura, le organizzazioni professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA);

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;
- Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/03 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche; Il regolamento 796/2004 deve essere modificato alla luce del nuovo reg.(CE) n° 73/2009. Tali modifiche potrebbero richiedere l'adozione di criteri ulteriori fissati dallo Stato Membro.
- DM 12541 del 21/12/2006 - Disciplina del regime di condizionalità della PAC e successive modifiche;
- DM 1205 del 20 marzo 2008 e successive modifiche - Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 e del regolamento CE n. 1698/05;
- Circolare Agea ACIU.2007.237 del 06/04/2007 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;
- Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Decisione 2006/493 del Consiglio Europeo, del 19/06/06, che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (L 195);
- Decisione del Consiglio Europeo del 20 febbraio 2006 2006/144/CE relativa agli "Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale periodo di programmazione



- 2007-2013";
- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n. C(2006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
 - Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota del 11.01 2007;
 - Decisione della Commissione Europea C (2008) 724 del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche;
 - Delibera amministrativa del Consiglio regionale n. 50 del 17/04/2007 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005";
 - D.A. 85/08 del 17/03/2008 con cui si approva il PSR in via definitiva;
 - Delibera amministrativa del Consiglio n. 100 del 29.07.2008 approvazione "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005";
 - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 di AGEA del 19/03/2009 ACIU.2007.237;
 - DGR n. 773 dell'11.06.2008 di adozione del Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR Marche 2007/2013 e ulteriori indicazioni per l'attuazione del PSR 2007/13;
 - DDS n. 253/S10 del 07.08.2008 "Misure organizzative per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Reg. CE 1698(2005 - Responsabilità di attuazione delle misure PSR ai Dirigenti delle PP.FF. del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca";
 - DDS n. 335/S10 del 31/10/2008 "Attribuzione ai dipendenti del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della responsabilità regionale delle misure del PSR.".
 - DGR. 1581 del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni."
 - DGR 631 del 20/04/2009 relativa all'approvazione delle modifiche delle Disposizioni attuative per le misure agroambientali;

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo



sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013. Tra le norme comunitarie risulta opportuno citare i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale.

Il PSR 2007-2013 è stato inizialmente adottato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del consiglio n. 50/07 del 17/04/2007; successivamente alla Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 724 del 15/02/2008 è stato approvato in sede definitiva con D.A. n. 100/08 del 29/07/2008. Nel Programma di Sviluppo Rurale sono indicate, tra l'altro, le strategie e le priorità di intervento regionali, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure e delle sottomisure prescelte per attuare la strategia di intervento.

Il PSR 2007-2013 stabilisce, in attuazione di quanto disposto con l' articolo 39 del reg. (CE) n. 1698/2005, la concessione di Pagamenti Agroambientali ed il Piano finanziario contenuto nel cap. 6 relativo alla "Pianificazione Finanziaria" prevede per la misura 2.1.4 b l'importo di euro 91.390.000,00 di spesa pubblica totale, di cui euro 38.793.575,00 vincolati ai trascinatori dalla precedente programmazione 2000-2006, e € 52.596.000,00 per la misura 2.1.4.

Con DGR. 574/08 sono state emanate le prime disposizioni attuative per l'anno 2007 e 2008, riguardanti le misure agroambientali con particolare riferimento alle misure 211, 212 e 214.

Con DGR. 1041/08 sono state emanate le disposizioni attuative per l'anno 2008, riguardanti le misure 111-112-114-121-226-311-511 ed alcune modifiche inerenti la misura 214, del Programma di Sviluppo Rurale delle Marche per il periodo 2007-2013.

Successivamente all'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche, si è presentata la necessità di apportare alcune modifiche al programma in questione. Le modifiche sono state sottoposte all'approvazione dei Comitati di Sorveglianza del 4 aprile 2008, del 13 giugno 2008 e del 5 dicembre 2008 e quindi successivamente inviate a Bruxelles per l'approvazione comunitaria.

Soltanto a seguito della approvazione della Commissione Europea e successivamente del Consiglio Regionale potrà essere considerato concluso l'iter amministrativo di tali modifiche. In relazione ad alcune ulteriori esigenze di modifica evidenziate dal partenariato regionale del PSR, dall'Autorità di Gestione e dalla stessa Commissione Europea, sono state sottoposte all'approvazione del Comitato di Sorveglianza, con procedura scritta, le altre rettifiche al testo del PSR. Gli esiti di tale decisione saranno noti nei prossimi giorni, dopo di che si procederà all'invio della richiesta di modifica alla Commissione Europea e quindi al Consiglio Regionale.

Con DGR 551/09 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative agli accordi agroambientali d'area relativi alla tutela del suolo e delle acque che prevedono la possibilità di attivare le seguenti misure: 111b-214a-214b-214c.

Con DGR n. 631 del 20 aprile 2009 sono state approvate le Disposizioni Attuative per le misure 211-212-214-215-221-224 per l'anno 2009 a cui è necessario fare riferimento per l'emanazione dei bandi per la Misure 2.1.4 sottomisura b Sostegno all'agricoltura biologica per l'annualità 2009.

Sulla base di tale delibera di approvazione delle Disposizioni Attuative e del Piano Finanziario da parte della Giunta Regionale è possibile attivare, con atto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, individuato dal PSR, ai sensi dell'art. 74 del Reg.



CE 1698/05, quale Autorità di Gestione del Programma, i bandi per le Misure in oggetto per l'annualità 2009.

Con le sopra citate Disposizioni attuative è stata variata l'allocazione delle risorse finanziarie per la misura 214, ed assegnate nuove risorse finanziarie prevedendo un aumento delle loro dotazioni da €. 91.390.000 a €.96.390.000 assegnando all'attivazione del bando 2009 €. 200.000,00 a copertura degli impegni quinquennali.

E' necessario precisare che essendo ancora in corso di approvazione le modifiche al piano finanziario che prevedono un aumento delle dotazioni finanziarie non ancora formalmente approvate dalla Commissione europea e dal Consiglio Regionale sono state inserite nel presente bando con la formula condizionale come disposto nella delibera 631 del 20/04/2009.

Agea Organismo pagatore con propria circolare n. 19 del 19/03/2009 prot. 689/UM ha emanato le Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2009 stabilendo per le domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni la scadenza del 15/05/2009.

Con nota del 21/04/2009 Agea ha comunicato che la misura 215 - Benessere degli animali e la misura 214 - esclusivamente per l'Azione relativa alla tutela di razze locali minacciate di abbandono essendo, ai sensi dell'art. 6, par.2, lett b), "misure connesse agli animali" - per le quali il sostegno viene calcolato per unità di bestiame non sono, , soggette al termine di presentazione previsto dall'art. 8, par. 1 del reg. CE 1975/2006 (15 maggio 2009).

Tuttavia, considerando le indicazioni fornite lo scorso anno dai Servizi della Commissione e tenuto conto dell'obbligo di sottoporre tutti gli elementi relativi alla ammissibilità (gli animali e le superfici individuate per il calcolo degli UBA) ai controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo in tempi congrui, nonché del termine di presentazione fissato per le domande di pagamento relative alla conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2000-2006, il termine per la presentazione delle domande relative alle suindicate misure è fissato al 16 giugno 2009.

Le disposizioni Attuative del bando, contenenti anche i criteri di accesso e di selezione dei beneficiari, sono invece quelle stabilite al paragrafo 4.3 della DGR n. 631 del 20 aprile 2009. Per quanto attiene invece alle procedure di presentazione e di gestione dei bandi è necessario fare riferimento alla DGR n. 773 dell'11 giugno 2008 ed alla DGR n. 21 del 10 febbraio 2009.

Da ultimo occorre precisare che i Fondi in questione (comunitari e statali) non transitano a carico del Bilancio regionale.

In relazione a quanto sopra occorre stabilire che:

Proposta

Per le motivazioni esposte si ritiene opportuno proporre l'adozione di un atto avente per oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 - D.A. n. 100/08 - PSR Marche 2007-2013 - Asse II, Misure 2.1.4. Sottomisura d) Azione 1a) - Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono" per l'anno 2009 bando a condizione"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)



- ALLEGATI -

Allegato A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13. ASSE II – MISURA 2.1.4

PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile delle attività risultano nel sottostante prospetto.

La durata delle fasi indicate sarà rispettata qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni. Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Misura 2.1.4

Sottomisura d) Tutela delle risorse genetiche in agricoltura Azione 1- (Art. 39 paragrafi da 1 a 4 del Reg. (CE) 1698/05)

Sottoazione 1a (razze in via d'estinzione o a rischio d'erosione genetica)

Annualità

2009

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria fissata per l'anno 2009 è pari ad €40.000,00 annuali pari ad € 200.000,00 nel quinquennio d'impegno.

Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, che si impegnano al mantenimento, per tutto il periodo di impegno e per ciascuna razza oggetto di domanda, della numerosità del primo anno, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di almeno 5 anni.

Scadenza per la presentazione delle domande

16/06/2009

Responsabili di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche fare riferimento a *Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca*, tel. 071-806.3596; sergio.urbinati@regione.marche.it

1. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

1.1 Presentazione della domanda

Le domande di aiuto - pagamento redatte utilizzando obbligatoriamente il Modello Unico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato nei modi di legge e integrato con tutta la documentazione indicata al successivo punto, devono essere presentate presso il SDA competente per territorio.

Per l'accesso al portale SIAN è necessario connettersi all'indirizzo **www.sian.it**.

Al caricamento della domanda sul portale SIAN sono autorizzati i Centri di Assistenza



Agricola (CAA) ed eventuali altri soggetti abilitati dalla AdG della Regione Marche. Le istruzioni per questa fase operativa sono contenute nella Circolare AGEA n. 19 prot. 689/UM del 19 marzo 2009 avente il seguente oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2009., che è disponibile sul sito di AGEA all'indirizzo **www.agea.gov.it** e all'indirizzo **www.agri.marche.it**

I relativi manuali sono scaricabili dall'area riservata agli operatori del portale SIAN alla voce di menu "Manuali Sviluppo Rurale".

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro il **16 giugno 2009**.

Le domande, andranno obbligatoriamente presentate (rilasciate), entro la scadenza, sul sistema informativo SIAN .

Le domande cartacea dovranno pervenire alle SDA competenti per territorio entro la scadenza sopra riportata.

Ai fini dell'individuazione del SDA competente a ricevere la domanda cartacea occorre fare riferimento all'ubicazione prevalente delle superfici per le quali è richiesto l'aiuto.

La domanda cartacea e i relativi documenti allegati dovranno essere presentati alle SDA competenti per territorio con le modalità e nei termini previsti nel Manuale delle procedure dell'autorità di gestione approvato con DGR 773 dell' 11 Giugno 2008 e secondo le procedure specifiche per asse e misura relative alle DOMANDE DI AIUTO DELLE MISURE A SUPERFICIE approvate con DDS 21/S10 del 10/02/2009.

La versione cartacea della domanda deve essere firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta e deve contenere tutti gli allegati previsti.

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare oltre alla domanda di aiuto la seguente documentazione:

- a) Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità (Modello 214C);
- c) Dichiarazione APA attestante il numero dei capi di almeno un anno di età posseduti ed iscritti ai rispettivi ai relativi Libri genealogici o Registri anagrafici al 31/12/2008;
- d) Modello (214A) Modello di dichiarazione del richiedente per gli impegni relativi alla natura specifica del bando a condizione

I documenti indicati alle lettere a., b., c., d., sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ricevibilità della domanda stessa.

Sono considerate non ricevibili le domande:

- rilasciate sul sistema informativo oltre il termine ammesso per la presentazione tardiva;
- presentate in formato cartaceo oltre il termine di scadenza;
- non presentate secondo le modalità del manuale delle procedure;



- prive della sottoscrizione originale del produttore o non autenticate nei modi di legge;
- prive della documentazione allegata obbligatoria per la ricevibilità;

1.2 Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria per i richiedenti che presentino domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i richiedenti stessi, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare la documentazione aggiornata. Il fascicolo contiene, tra l'altro, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone ai fini dell'utilizzo in una domanda d'aiuto compresi i dati relativi alle misure ad investimento (fabbricati). Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo le disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento. In relazione all'unicità del fascicolo aziendale, il Coordinamento AGEA assicura la disponibilità a tutti gli Organismi pagatori dei dati contenuti nel fascicolo stesso. I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nel "manuale del fascicolo aziendale" allegato alla richiamata Circolare AGEA ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 attualmente in corso di revisione ed aggiornamento. In relazione a quanto precede, si evidenzia che, se un'azienda è ubicata con diverse Unità tecnico-economiche (UTE) in più di una Regione, poiché i PSR sono regionali, potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate. In altri termini, ciascuna UTE aziendale può essere interessata dagli specifici bandi emanati dalla Regione nel cui territorio detta UTE è ubicata, e deve rispettarne le regole, gli obblighi e le condizioni di ammissibilità. Ciascuna azienda può dunque presentare più domande presso le diverse Regioni in cui ha le proprie UTE, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi.

Prerequisiti per la presentazione delle domande di aiuto sono:

- la conformità con il Programma di sviluppo rurale;
- la presenza di un fascicolo aziendale aggiornato;
- la presenza, nel fascicolo stesso, di tutte le particelle per le quali si richiede un aiuto previsto dal PSR.

Prima di presentare domande nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, i soggetti interessati devono curare il rispetto dei prerequisiti sopra citati, in particolare mediante l'aggiornamento, qualora necessario, delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale.



REGIONE MARCHE Ancona
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione

Numero:

Pag.

Data:

Allegato B



**REGIONE
MARCHE GIUNTA
REGIONE**



**COMMISSIONE
EUROPEA**

*PSR Marche – Bando di
Attuazione – Misura
214 – Sottomisura
d)azione 1a*

BANDO A CONDIZIONE MISURA : 214/ Sottomisura d) Tutela delle risorse genetiche in agricoltura

Azione 1– (Art. 39 paragrafi da 1 a 4 del Reg. (CE) 1698/05)

Sottoazione 1a (razze in via d'estinzione o a rischio d'erosione genetica)

1. DEFINIZIONI GENERALI

Le definizioni di carattere generale sono riportate nelle "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013"

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, che si impegnano ad allevare razze animali minacciate di abbandono nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di 5 anni.

Possono presentare domanda le imprese agricole singole e associate – società agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

Considerata la finalità ambientale delle misure del secondo asse, per presentare domanda a valere su tali misure l'iscrizione alla Camera di Commercio non è obbligatoria per le aziende in "regime di esonero" ai sensi della Legge n. 77/97.

A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA agricola;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

B. società agricola:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;



- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

C. società cooperativa di conduzione:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative agricole;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- iscritta all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

2.2. Ambito territoriale

Intero territorio regionale.

2.3. Criteri di ammissibilità

- 1) Gli animali oggetto dell'aiuto debbono essere posseduti dall'imprenditore a decorrere dalla data di avvio degli impegni agroambientali ed essere mantenuti in azienda per almeno 5 anni;
- 2) Dovrà parimenti essere dimostrato il possesso di superfici agricole, ai fini del rispetto del carico di bestiame aziendale previsto dalla condizionalità,;
- 3) La dimostrazione, da parte dei soggetti richiedenti, della proprietà degli animali per i quali si richiede l'aiuto è effettuata attraverso il certificato di iscrizione e la dichiarazione di proprietà rilasciata dall'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI (APA) competente per territorio.
- 4) Le razze oggetto di aiuto sono, per la specie ovina, la Sopravissana, l'Appenninica e la Fabrianese e per la specie equina il Cavallo del Catria.

Le razze sopra richiamate rispettano le condizioni di ammissibilità per le specie animali definite nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1974/2006.

Per il calcolo delle UBA delle specie e razze sopra citate ci si riferisce alla tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame, di cui all'Allegato V del Reg. CE n. 1974/2006, così come sono stati riportati al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle "disposizioni attuative".

Concorrono al calcolo delle UBA:

- equini femmine ed equini maschi autorizzati alla monta, di almeno un anno iscritti al registro anagrafico dei cavalli di razza "Cavallo del Catria" al 31/12/2008 così come risultante dal certificato di iscrizione rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- ovini di almeno un anno di età iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine al 31/12/2008.

2.4. Limiti e condizioni generali

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora rispettino le seguenti condizioni:

- adottino i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II del Reg. (CE) 1782/2003 riguardante i seguenti campi:



- o sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- o ambiente;
- o benessere degli animali;
- attuino tecniche agricole in conformità alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 del Reg. CE 1782/2003, secondo i requisiti minimi stabiliti dalla Regione Marche secondo lo schema di cui all'allegato IV del medesimo regolamento;
- rispettino i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria pertinenti con gli impegni della misura con particolare riferimento alla protezione individuale nell'utilizzo di prodotti chimici;

Le suddette condizioni debbono essere rispettate su tutta l'azienda in possesso dei beneficiari, per tutta la durata di 5 anni del periodo di impegno. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

3. IMPEGNI

3.1. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità specifiche

Dovranno essere rispettate inoltre le seguenti condizioni specifiche:

E' obbligatorio il mantenimento, per tutto il periodo di impegno e per ciascuna razza oggetto di domanda, della numerosità del primo anno. Gli animali presenti in azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia i capi oggetto della domanda di aiuto possono essere sostituiti nel corso del periodo di impegno senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto approvato. A tal proposito, le sostituzioni sono effettuate con animali iscritti agli stessi LLGG o RRAA, entro il termine di 90 giorni a decorrere dall'evento che le ha rese necessarie, comunicandole per iscritto alla A.d.G. entro lo stesso termine.

E' inoltre obbligatorio mantenere iscritti al registro anagrafico gli animali oggetto di aiuto per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dall'anno della domanda.

3.2. Tipologie degli interventi

Gli allevatori devono rispettare i seguenti impegni:

- allevare in purezza i capi (UBA di almeno un anno) per il quale è stato riconosciuto l'aiuto;
- allevare le specie animali per tutto il periodo di impegno, mantenendo la consistenza iniziale dell'allevamento;
- mantenere l'allevamento in purezza dei nuclei di animali iscritti ai Libri genealogici e/o Registri anagrafici;
- provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati, oppure producono una attestazione di appartenenza alla razza, rilasciata da un esperto di un ente autorizzato, dei soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze ammesse all'aiuto;
- provvedere ad annotare sul Registro di Stalla, ove previsto, gli animali presenti e possedere il n. di codice aziendale rilasciato dalle competenti Zone Territoriali dell'ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale);
- rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare di razza dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai rispettivi Libri genealogici e/o Registri anagrafici.

Per quanto riguarda la specie equina è richiesta la realizzazione di almeno due interventi fecondativi in purezza delle fattrici oggetto di domanda, operati in anni diversi durante il



periodo di impegno, e la relativa conservazione della specifica documentazione (Certificati d'Intervento Fecondativo) comprovante gli avvenuti interventi. A tal fine, per fattrice si intende un soggetto femminile di almeno tre anni di età all'atto della domanda. Possono beneficiare dell'aiuto gli equini maschi solo se autorizzati alla monta pubblica o privata. Il premio è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda. E' comunque possibile sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

3.3. Decorrenza degli impegni

La misura prevista in questo bando, è ai sensi dell'art. 6, par.2, lett b), del Reg Ce 1698/05 è "misura connessa agli animali" - per la quale il sostegno viene calcolato per unità di bestiame, pertanto non soggetta al termine di presentazione previsto dall'art. 8, par. 1 del Reg. CE 1975/2006. Considerando le indicazioni fornite lo scorso anno dai Servizi della Commissione e tenuto conto dell'obbligo di sottoporre tutti gli elementi relativi alla ammissibilità (gli animali e le superfici individuate per il calcolo degli UBA) ai controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo in tempi congrui, nonché del termine di presentazione fissato per le domande di pagamento relative alla conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2000-2006, Agea ha fissato il termine per la presentazione delle domande relative a questa misura al 16 giugno 2009. Gli impegni partono dalla data di presentazione della domanda.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1. Importo messo a bando

La dotazione finanziaria fissata per l'anno 2009 è pari ad €. 200.000,00 annuali pari ad € 1.000.000,00 nel quinquennio d'impegno.

4.2. Riserva di fondi

Va precisato che il 10%, della dotazione finanziaria disponibile sarà cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione a copertura degli eventuali atti di autotutela che potrebbero scaturire nel caso di contenzioso a seguito di riesame delle domande con esito positivo per il richiedente.

4.3. Livello ed entità dell'aiuto

Razza allevata	Totale Premio (€/UBA)
Razza ovina Appenninica	200
Razza ovina Sopravvissana	200
Razza ovina Fabrianese	200
Razza equina Cavallo del Catria	180

Tale compensazione è cumulabile con quelle relative alle altre azioni della Misura 2.1.4.

Il pagamento agroambientale è corrisposto, per ciascun anno di impegno, in relazione alle UBA allevate ed iscritte ai relativi Libri genealogici o Registri anagrafici per le quali viene



presentata domanda ai fini del presente bando.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1. Priorità e punteggi

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette	20%
B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000	30%
C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	20%
D. Recupero di razze locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	30%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta	Punti
- superficie aziendale ricadente in area protetta \geq al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area protetta \geq del 50% e $<$ del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area protetta \geq al 25% e $<$ al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area protetta $<$ al 25% della superficie totale	0

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	Punti
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq del 50% e $<$ del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 25% e $<$ al 50%	0,5



della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	0

C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	Punti
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

D. Recupero di razze locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	Punti
- Allevamenti inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	1
- Allevamenti non inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	0

La condizione di priorità è rispettata qualora gli interventi in questione siano ricompresi in un progetto di filiera territoriale per lo sviluppo locale adottata con approccio Leader con le modalità stabilite al capitolo 3.2.1.5. del PSR Marche 2007-2013.

5.2. Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente documento.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda - a partire dalla più



giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.

5.3. Scorrimento in graduatoria

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per ogni scadenza. Non è possibile alcun scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o esclusioni successive all'approvazione della stessa.

6. DECADENZA DELL'AIUTO

6.1. Decadenza dell'aiuto, Riduzioni, Esclusioni, e Sanzioni.

In materia di applicazioni delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal PSR si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e regionali. Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nella DGR regionale di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.

Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni.

I criteri di inadempienza intenzionale sono definiti nel provvedimento della Giunta regionale, conseguente all'adozione del decreto ministeriale recante le disposizioni in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

DGR. 1581 del 17/11/2008 "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni."

Modello 214 A 2009

CUAA

N. Domanda

Pagina (n°/di totali) /

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A CONDIZIONE

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.4 Sottomisura

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)



REGIONE MARCHE Ancona
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione

Numero:

Pag.

Data:

__l__ sottoscrit__

nat__ a _____ il _____

e residente a _____

via/fraz/loc. _____,

in qualità di rappresentante legale della ditta/società _____,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.4 *sottomisura* _____

con riferimento al bando 2009 approvato con DDS N. _____ del _____

DICHIARA

- a. di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
 - b. di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2009, agli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
 - c. di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda.
2. di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni relativamente, all'allocazione finanziaria.

Data _____

Firma _____

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.



CUAA

N. Domanda

Pagina (n°/di totali) /

Modello 214 /c 2009

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

DICHIARAZIONI PRIORITA' DEL BENEFICIARIO

Il sottoscritt _____ nat_

a _____

il _____ e residente a

_____ via/fraz/loc.

In qualità di rappresentante legale della ditta/società

_____ avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Piano di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 214 Sottomisura _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

DICHIARA

- Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando approvato con DSS

DICHIARA INOLTRE

- di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta	SI/NO
- superficie aziendale ricadente in area protetta \geq al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area protetta \geq del 50% e < del 75% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area protetta \geq al 25% e < al 50% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	



Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	SI/NO
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 75% della superficie totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq del 50% e $<$ del 75% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 \geq al 25% e $<$ al 50% della sup. totale	
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $<$ al 25% della superficie totale	

Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	SI/NO
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	
- aziende che non allevano con il metodo biologico tutte le UBA aziendali	

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

Recupero di razze locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	SI/NO
- Allevamenti inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	
- Allevamenti non inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	

Data _____

Firma _____

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.